EDIZIONE STRAORDINARIA

Spedizione in abbonamento postale – Gruppo I

Anno 110° — Numero 55

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 28 febbraio 1969** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: **ROMA**, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; **MILANO**, Galleria Vittorio Emanuele, 3; **NAPOLI**, via Chiaia, 5; **FIRENZE**, via Cavour, 46/r; **GENOVA**, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato – Libreria dello Stato – Piazza Verdi, 10 – 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 55 DEL 28 FEBBRAIO 1969:

LEGGE 28 febbraio 1969, n. 21.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1969.

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1968.

Norme per la concessione, ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, di contributi dello Stato a favore del consorzio del parmigiano reggiano di Reggio Emilia per la stagionatura del formaggio parmigiano reggiano di produzione 1967.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Visto l'art. 8 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 3 febbraio 1967;

Vista la domanda con la quale il consorzio del formaggio parmigiano reggiano con sede in Reggio Emilia, ha chiesto la concessione — ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 — di un contributo nelle spese occorrenti per le operazioni di stagionatura del formaggio parmigiano reggiano prodotto nel 1967, a favore delle latterie e caseifici sociali ed aziendali ed altri organismi associativi di produttori agricoli che provvedono direttamente alla stagionatura di tale tipo di formaggio;

Ritenuta la necessità di incoraggiare, indirizzare e sostenere l'iniziativa dei produttori agricoli intesa a favorire, attraverso la stagionatura diretta, la regolare immissione sul mercato del formaggio parmigiano reggiano di produzione 1967 e la stabilità del prezzo relativo;

Considerato che l'efficacia della iniziativa, attesa la importanza del prodotto di cui trattasi per l'economia della produzione e del consumo, è strettamente condizionata dal fatto che le partite di formaggio passate alla stagionatura siano costantemente sottoposte alla vigilanza di un organismo capace di difenderne e controllarne la tipicità, la genuinità e la sanità in tutte le fasi che vanno dalla produzione alla vendita di tale formaggio;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 giugno 1957, n. 157, con il quale è stato affidato al consorzio del formaggio parmigiano reggiano, con sede in Reggio Emilia, l'incarico della vigilanza sulla produzione e sul commercio di tale tipo di formaggio;

Ritenuto che l'ente richiedente presenta i requisiti necessari per organizzare e controllare tale iniziativa;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda del consorzio del formaggio parmigiano reggiano, con sede in Reggio Emilia, intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il contributo dello Stato nelle spese complessive sostenute da latterie e caseifici sociali ed aziendali, nonchè da altri organismi associativi di produttori agricoli che provvedono direttamente alla stagionatura del formaggio parmigiano reggiano prodotto dal 1° aprile all'11 novembre 1967, per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, a decorrere dal 1° dicembre 1967.

Coloro che intendono beneficiare del contributo dovranno avere la piena disponibilità del prodotto che in-

tendono stagionare, per tutta la durata dell'operazione e dovranno comunicare mensilmente al consorzio del parmigiano reggiano le vendite di prodotto effettuate nel corso della stagionatura, entro il decimo giorno del mese successivo.

Art. 2.

Per le operazioni di stagionatura di cui al precedente articolo è concesso al consorzio del formaggio parmigiano reggiano un contributo nelle spese nella misura del 50 %.

Ai fini dell'erogazione del contributo, dette spese sono stabilite in lire 10 per ogni mese e per ciascun chilogrammo di formaggio stagionato.

La spesa complessiva per l'erogazione del contributo sopraindicato non potrà superare l'importo di lire 720 milioni.

Art. 3.

Le latterie ed i caseifici sociali ed aziendali, nonchè gli altri organismi associativi di produttori agricoli che intendono provvedere direttamente alle operazioni di stagionatura del loro prodotto con il concorso dello Stato nelle spese, debbono presentare domanda al consorzio del formaggio parmigiano reggiano, entro quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, indicando:

la ragione sociale, la sede ed il nome del legale rappresentante;

la quantità di formaggio, espressa in numero di forme e peso, prodotto nel periodo 1° aprile-11 novembre, e la quantità di latte impiegata per tale lavorazione;

la quantità di formaggio, espressa in numero di forme e peso, passata alla stagionatura, la presumibile durata dell'operazione, ed i magazzini in cui avviene la stagionatura stessa;

la quantità di formaggio, espressa in numero di forme e peso, venduta all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.).

Art. 4.

E' istituita, presso l'ispettorato compartimentale dell'agricoltura di Bologna, una commissione composta: dal capo dell'ispettorato compartimentale dell'agricoltura di Bologna, che la presiede; dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Reggio Emilia; da un rappresentante della Ragioneria provinciale dello Stato di Bologna; da un rappresentante del consorzio del formaggio parmigiano reggiano; da tre rappresentanti dei produttori nominati dal capo dell'ispettorato compartimentale dell'agricoltura di Bologna sentiti i capi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura delle provincie maggiormente interessate.

Tale commissione ha il compito di:

ripartire tra gli aventi diritto, sulla base delle domande presentate al consorzio, il quantitativo di prodotto da ammettere a contributo, dando la preferenza a coloro che non hanno effettuato vendite all'A.I.M.A.;

risolvere in via amministrativa le contestazioni che dovessero sorgere tra il consorzio e gli organismi interessati;

esprimere il proprio parere sui documenti che il consorzio è tenuto a presentare per ottenere la liquidazione del contributo concesso e su quanto altro concerne l'applicazione del presente decreto.

Nelle deliberazioni, a parità di voti, prevale il voto del presidente.

Art. 5.

Il consorzio, prima di sottoporre le domande all'esame della commissione di cui al precedente art. 4, deve provvedere ad accertare che il richiedente abbia:

i requisiti richiesti ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal presente decreto;

la effettiva disponibilità del prodotto in stagionatura.

I suddetti accertamenti costituiranno per la commissione elementi di valutazione per l'accettazione delle domande.

Art. 6.

Per ottenere la liquidazione del contributo concesso il consorzio del formaggio parmigiano reggiano deve presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite la commissione di cui all'art. 4 del presente decreto:

1) domanda di pagamento del contributo firmata dal legale rappresentante del consorzio. Tale domanda deve contenere l'espresso impegno di restituire all'erario dello Stato le somme che risultassero eventualmente riscosse in più del dovuto ed indicare le modalità di pagamento del contributo (accreditamento in conto corrente bancario o postale);

2) relazione tecnico-amministrativa sullo svolgimento delle operazioni di stagionatura e sui risultati conseguiti;

3) elenco degli aventi diritto al contributo con l'indicazione dei quantitativi da ciascuno stagionati, delle date di inizio e di fine della stagionatura stessa, dei magazzini dove è avvenuta e l'importo a ciascuno spettante;

4) dichiarazione dei legali rappresentanti delle latterie e caseifici sociali ed aziendali nonchè degli altri organismi associativi di produttori agricoli interessati, attestante sotto la loro personale responsabilità, che la stagionatura è stata effettuata direttamente e che gli stessi hanno avuto la piena disponibilità del prodotto per tutto il periodo;

5) attestazione del consorzio circa il periodo effettivo di stagionatura per ogni singolo avente diritto.

Le firme apposte sulla domanda di cui al punto 1), sulla dichiarazione di cui al punto 4) e sulla attestazione di cui al punto 5) debbono essere debitamente autenticate.

Art. 7.

In base agli elementi ed ai documenti forniti dal consorzio ai sensi del precedente articolo, sentito il parere della commissione di cui al precedente art. 4, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste disporrà l'erogazione del contributo concesso.

Art. 8.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare svolgimento delle operazioni di stagionatura.

Art. 9.

Qualora gli interessati abbiano beneficiato per le operazioni di stagionatura dei prestiti di cui all'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, dall'ammontare del contributo, previsto dal presente decreto, sarà detratto l'importo del concorso statale concesso sui prestiti suddetti.

A tal fine, ciascun beneficiario del contributo dovrà dichiarare sotto la personale responsabilità del suo legale rappresentante l'ammontare dei prestiti contratti ai sensi della citata disposizione legislativa e del concorso statale di cui ha beneficiato.

Art. 10.

Allo scopo di alleggerire gli oneri della stagionatura, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà disporre, trascorsi sei mesi dall'inizio delle operazioni di stagionatura ed a richiesta del consorzio, la erogazione di un acconto non superiore al 50 % del contributo erogabile ai sensi del presente decreto in relazione ai quantitativi di prodotto passati alla stagionatura.

La domanda intesa ad ottenere il suddetto acconto deve essere presentata dal consorzio ed accompagnata dall'elenco nominativo di coloro che provvedono direttamente alla stagionatura, alla data della richiesta, con l'indicazione dei quantitativi di prodotto passati alla stagionatura.

Sia la domanda che l'elenco debbono essere redatti in conformità a quanto previsto dal precedente art. 6 e debbono pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il tramite e con il parere della commissione istituita ai sensi del precedente art. 4.

Art. 11.

Entro tre mesi dalla data di riscossione del contributo previsto dal presente decreto, il consorzio deve presentare per l'approvazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il relativo rendiconto.

Tale rendiconto, accompagnato da una relazione tecnico-amministrativa, deve indicare: i quantitativi passati alla stagionatura, le spese di stagionatura, il contributo erogato dallo Stato ed i pagamenti effettuati dal consorzio agli aventi diritto.

Art. 12.

Per la erogazione del contributo concesso con il presente decreto è impegnata la somma di lire 720 milioni sul capitolo 5199 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1968.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1968

Il Ministro: SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1969
Registro n. 2 Agricoltura e foreste, foglio n. 258

(1866)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1969.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale « Policalcium con guaiacolo » (denominata « Policalcium magnesiaco »), della ditta Biotrading Co., con sede in Milano. (Decreto di revoca numero 4170/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 22 febbraio 1961 con il quale è è stata registrata al n. 14345/A la categoria 6 fiale da 10 ml. denominata « Policalcium magnesiaco » della specialità medicinale denominata « Policalcium con guaiacolo », a nome della ditta Biotrading Co:, con sede in Milano, via Montenapoleone n. 20, prodotta nella propria officina, sita in Milano, via Cardinale A. Sforza, 79;

Visto il decreto in data 16 aprile 1968 con il quale è stata autorizzata la modifica della confezione della suindicata categoria da 6 fiale da 10 ml. a 10 fiale da 10 ml., per uso endovenoso, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta;

Considerato che il controllo eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni del prodotto suindicato, ha avuto esito non favorevole per i seguenti risultati analitici ottenuti:

per 10 ml. di soluzione:

a) acido levulinico trovato: g. 0,1990;

b) acido levulinico calcolato sulla composizione dichiarata: g. 0,3032 (— 34 %);

c) calcio totale trovato: g. 0,0844;

d) calcio totale calcolato sulla composizione dichiarata: g. 0,1027 (— 17 %);

e) magnesio trovato: g. 0481;

f) magnesio calcolato sulla composizione dichiarata: g. 0,0389 (+ 23 %);

Ritenuto che, nella specie, ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto la specialità medicinale non ha corrisposto alla composizione dichiarata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria 10 fiale da 10 ml., per uso endovenoso, denominata « Policalcium magnesiaco » della specialità medicinale denominata « Policalcium con guaiacolo », registrata al n. 14345/A con decreto in data 16 aprile 1968, a nome della ditta Biotrading Co. con sede in Milano, via Montenapoleone n. 20.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(1607)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1969.

Nomina dei rappresentanti dei profughi e rimpatriati in seno alla commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per il Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto ministeriale n. 466 in data 15 gennaio 1966, con il quale venne istituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Trieste la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

Visto l'art. 3 ultimo comma della legge 18 marzo 1968, n. 389, recante norme di modifica al citato decreto

n. 655 del 23 maggio 1964, a termini del quale, per le attività inerenti alla sistemazione alloggiativa delle categorie dei profughi e rimpatriati, devono far parte della predetta commissione regionale di vigilanza, in luogo dei componenti indicati al n. 6 dell'art. 20 del decreto stesso, tre rappresentanti delle categorie interessate designati dal prefetto della provincia del capoluogo della Regione;

Viste le designazioni effettuate dal prefetto della provincia di Trieste con nota del 22 novembre 1968;

Decreta:

I signori avv. Piero Ponis, comm. Giusto Carra e Manlio Apollonio, rappresentanti della categoria dei profughi e rimpatriati designati dal prefetto della provincia di Trieste sono chiamati a far parte della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare istituita presso il provveditorato alle opere pubbliche per il Friuli-Venezia Giulia, per le attività inerenti alla sistemazione alloggiativa delle suddette categorie, in luogo dei componenti indicati al n. 6 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1969

Il Ministro: MANCINI

(1601)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1969.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nella « XXI Fiera di Trieste campionaria internazionale », in Trieste.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXI Fiera di Trieste campionaria internazionale », che avrà luogo a Trieste dal 15 al 29 giugno 1969, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 6 febbraio 1969

p. *Il Ministro*: SAVIO

(1502)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1969.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nella « XXIII Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia », in Pordenone.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXIII Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia », che avrà luogo a Pordenone dal 31 agosto al 14 settembre 1969, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 6 febbraio 1969

p. *Il Ministro*: SAVIO

(1503)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1969.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nel « XV Salone nazionale della calzatura - macchine - pelletterie - materie prime - accessori » che avrà luogo in Padova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1 luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad

oggetti che figureranno nel « XV Salone nazionale della calzatura - macchine - pelletterie - materie prime - accessori », che avrà luogo a Padova dal 25 al 27 aprile 1969, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 10 febbraio 1969

p. *Il Ministro*: SAVIO

(1591)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1969.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nella « XVII Fiera di Roma campionaria internazionale » che avrà luogo in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XVII Fiera di Roma campionaria internazionale » che avrà luogo a Roma dal 31 maggio al 15 giugno 1969, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 10 febbraio 1969

p. *Il Ministro*: SAVIO

(1594)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1969.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nella « VII Mostra internazionale dei trasporti interni e del magazzinaggio - Manutenzione degli impianti - Container "TRAMAG" » che avrà luogo in Padova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1 luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « VII Mostra internazionale dei trasporti interni e del magazzinaggio - manutenzione degli impianti - container « Tramag », che avrà luogo a Padova dal 9 al 13 ottobre 1969, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 10 febbraio 1969

p. *Il Ministro*: SAVIO

(1593)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1969.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nella « III Mostra internazionale dei servizi pubblici - SEP », che avrà luogo in Padova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1 luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « III Mostra internazionale dei servizi pubblici - SEP », che avrà luogo a Padova dal 25 al 29 settembre 1969, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 10 febbraio 1969

p. *Il Ministro*: SAVIO

(1592)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Periodo di svolgimento del « XXV e XXVI Mercato internazionale del tessile per l'abbigliamento, arredamento », in Milano.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano con nota del 27 gennaio 1969, n. 8078, ha comunicato che il « XXV e XXVI Mercato internazionale del tessile per l'abbigliamento, arredamento » avranno luogo in Milano rispettivamente dal 13-16 maggio 1969 e dall'11 al 14 novembre 1969.

(1495)

Periodo di svolgimento del « VI Comis Intimar - Salone mercato dell'abbigliamento intimo e da spiaggia », in Milano.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano, con nota del 27 gennaio 1969, n. 8077, ha comunicato che il « VI Comis Intimar - Salone mercato dell'abbigliamento intimo e da spiaggia » avrà luogo in Milano dall'11 al 14 settembre 1969, con carattere nazionale.

(1498)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 15-NO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 15-NO », a suo tempo assegnato alla ditta Rimella Giovanni, con sede in Ornavasso (Novara), via A. Di Dio n. 13.

(1478)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 2-NO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 2-NO », a suo tempo assegnato alla ditta Massironi Giuseppe, con sede in Oleggio (Novara), via Matteotti n. 16.

(1479)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Serra Pedace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1969, il comune di Serra Pedace (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.156.445, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1739)

Autorizzazione al comune di Casalduni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1969, il comune di Casalduni (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.755.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1844)

Autorizzazione al comune di Ginestra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1969, il comune di Ginestra (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.955.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogoteneziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1845)

Autorizzazione al comune di Chiaromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1969, il comune di Chiaromonte (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.401.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1846)

Autorizzazione al comune di Carbone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1969, il comune di Carbone (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.715.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1847)

Autorizzazione al comune di Calvera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1969, il comune di Calvera (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.547.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1848)

Autorizzazione al comune di Atella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1969, il comune di Atella (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.953.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1849)

Autorizzazione al comune di Anzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1969, il comune di Anzi (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.567.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1850)

Autorizzazione al comune di Irsina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1969, il comune di Irsina (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 187.853.267, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1851)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° agosto 1967 al 31 dicembre 1967, a norma dei Regolamenti CEE n. 385/67, n. 394/67, n. 447/67, n. 503/67, n. 524/67, n. 651/67, n. 792/67, n. 938/67 e n. 987/67, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d) del Regolamento CEE n. 120/67 (settore cereali), esclusi i prodotti di cui alla voce n. 23.07 della tariffa doganale (foraggi melassati o zuccherati, ecc.), esportati verso Paesi terzi.

Numero della tariffa	Numero della statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625) dal 1°-8-67 all'11-8-67	dal 12-8-67 al 31-8-67	dal 1°-9-67 al 30-9-67	dal 1°-10-67 al 31-10-67	dal 1°-11-67 al 30-11-67	dal 1°-12-67 al 13-12-67	dal 14-12-67 al 31-12-67
ex 11.01-C		Farine d'orzo o d'avena:							
		- di orzo:							
		- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 % in peso:							
	ex 19	- - - di un tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, inferiore o uguale a 1,1 % in peso . .	4,439	4,439	4,964	5,107	5,309	5,309	5,309
	ex 19	- - - altra	2,795	2,795	3,125	3,215	3,343	3,343	3,343
	20	- - altre	2,795	2,795	3,125	3,215	3,343	3,343	3,343
		- di avena:							
		- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 % in peso:							
	ex 23	- - - di un tenore in callulosa, calcolato sulla materia secca, inferiore o uguale al 2,2 % in peso .	3,373	3,778	4,024	4,244	4,058	4,267	5,077
	ex 23	- - - altra	2,124	2,379	2,534	2,672	2,555	2,687	3,197
	20	- - altre	2,124	2,379	2,534	2,672	2,555	2,687	3,197
11.01-E		Farine di cereali, altre:							
		- di granturco:							
		- - il cui tenore in sostanze grasse è inferiore o uguale all'1,5 % in peso:							
	ex 31 ex 36	- - - di un tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, inferiore o uguale all'1 % in peso . . .	4,593	4,593	4,901	5,168	5,646	5,834	5,834
	ex 31 ex 36	- - - altra	2,892	2,892	3,086	3,254	3,555	3,673	3,673
	32 37	- - il cui tenore in sostanze grasse è superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 4 % in peso	3,232	3,232	3,449	3,637	3,973	4,105	4,105
	34 39	- - il cui tenore in sostanze grasse è superiore al 4 % in peso	2,892	2,892	3,086	3,254	3,555	3,673	3,673
	ex 42	- di miglio	1,883	1,883	1,648	1,723	1,183	1,285	1,285
	44	- di sorgo o di durra	2,865	2,865	2,887	3,037	3,161	3,205	3,205

Numero della tariffa	Numero della statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625) dal 1°-8-67 all'11-8-67	dal 12-8-67 al 31-8-67	al 1°-9-67 al 30-9-67	dal 1°-10-67 al 31-10-67	dal 1°-11-67 al 30-11-67	dal 1°-12-67 al 13-12-67	dal 14-12-67 al 31-12-67
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati:							
		ex A. Semole, semolini; cereali mondati, perlati, schiacciati (compresi i fiocchi):							
		I. di frumento:							
	026 002	- cereali mondati	4,550	4,550	4,682	4,911	4,759	5,067	5,067
	030 004	- cereali perlati	4,550	4,550	4,682	4,911	4,759	5,067	5,067
	031 005	- cereali soltanto spezzati o schiacciati	4,550	4,550	4,682	4,911	4,759	5,067	5,067
		- fiocchi:							
	033 006	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2% in peso	4,550	4,550	4,682	4,911	4,759	5,067	5,067
	036 019	- - altri	4,550	4,550	4,682	4,911	4,759	5,067	5,067
		II. di segala:							
		- semole e semolini:							
	038	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2% in peso	3,337	3,337	3,608	3,791	3,665	3,870	3,870
	039	- - altri	3,337	3,337	3,608	3,791	3,665	3,870	3,870
	040	- cereali mondati	3,337	3,337	3,608	3,791	3,665	3,870	3,870
	042	- cereali perlati	3,337	3,337	3,608	3,791	3,665	3,870	3,870
	044	- cereali soltanto spezzati o schiacciati	3,337	3,337	3,608	3,791	3,665	3,870	3,870
		- fiocchi:							
	046	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2% in peso	3,337	3,337	3,608	3,791	3,665	3,870	3,870
	048	- - altri	3,337	3,337	3,608	3,791	3,665	3,870	3,870
		III. di altri cereali:							
		a. fiocchi di orzo o di avena:							
		- di orzo:							
		- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2% in peso:							
	ex 050	- - - di un tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, inferiore o uguale all'1,1% in peso	4,932	4,932	5,515	5,674	5,899	5,899	5,899
	ex 050	- - - altri	2,795	2,795	3,125	3,215	3,343	3,343	3,343
	052	- - altri	2,795	2,795	3,125	3,215	3,343	3,343	3,343

Numero della tariffa	Numero della statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625) dal 1°-8-67 all'11-8-67	dal 12-8-67 al 31-8-67	dal 1°-9-67 al 30-9-67	da 1°-10-67 al 31-10-67	da 1°-11-67 al 30-11-67	dal 1°-12-67 al 13-12-67	dal 14-12-67 al 31-12-67
11.02 (*segue*)		- di avena:							
		- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 % in peso:							
	ex 054	- - - di un tenore in volumi inferiore allo 0,1 %	4,164	4,664	4,968	5,240	5,010	5,268	6,268
	ex 054	- - - di un tenore in volumi uguale o superiore allo 0,1 % ed inferiore od uguale all'1,5 %	3,123	3,498	3,726	3,930	3,758	3,951	4,701
	ex 054	- - - altri	2,124	2,379	2,534	2,672	2,555	2,687	3,197
	056	- - altri	2,124	2,379	2,534	2,672	2,555	2,687	3,197
		b. altri:							
		- semole e semolini:							
		- - di orzo:							
		- - - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 % in peso:							
	ex 059	- - - - di un tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, inferiore o uguale all'1,1 % in peso	4,932	4,932	5,515	5,674	5,899	5,899	5,899
	ex 059	- - - - altri	2,795	2,795	3,125	3,215	3,343	3,343	3,343
	061	- - - altri	2,795	2,795	3,125	3,215	3,343	3,343	3,343
		- - di avena:							
		- - - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 % in peso:							
	ex 062	- - - - di un tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2,2 % in peso	3,748	4,198	4,471	4,716	4,509	4,741	5,641
	ex 062	- - - - altri	2,124	2,379	2,534	2,672	2,555	2,687	3,197
	063	- - - altri	2,124	2,379	2,534	2,672	2,555	2,687	3,197
		- - di granturco:							
		- - - il cui tenore in sostanze grasse è inferiore o uguale all'1,5 % in peso:							
	ex 064	- - - - di un tenore in cellulosa calcolato sulla materia secca, inferiore o uguale all'1 % in peso	5,103	5,103	5,445	5,742	6,273	6,482	6,482
	ex 064	- - - - altri	2,892	2,892	3,086	3,254	3,555	3,673	3,673
	065	- - - il cui tenore in sostanze grasse è superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 4 % in peso	3,232	3,232	3,449	3,637	3,973	4,105	4,105
	066	- - - il cui tenore in sostanze grasse è superiore al 4 % in peso	2,892	2,892	3,086	3,254	3,555	3,673	3,673
	ex 070	- - di miglio	1,883	1,883	1,648	1,723	1,183	1,285	1,285
	72	- - di sorgo o di durra	2,865	2,865	2,887	3,037	3,161	3,205	3,205
		- cereali mondati:							
	018	- - di orzo	2,795	2,795	3,125	3,215	3,343	3,343	3,343

Numero della tariffa	Numero della statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625) dai 1°-8-67 all'11-8-67	dai 12-8-67 al 31-8-67	dai 1°-9-67 al 30-9-67	dai 1°-10-67 al 31-10-67	dai 1°-11-67 al 30-11-67	dai 1°-12-67 al 13-12-67	dai 14-12-67 al 31-12-67
11.02 (*segue*)		- - di avena:							
	ex 083	- - - avena spuntata	2,124	2,379	2,534	2,672	2,555	2,687	3,197
	077	- - - altri	2,124	2,379	2,534	2,672	2,555	2,687	3,197
	078	- - di granturco	2,892	2,892	3,086	3,254	3,555	3,673	3,673
	ex 080	- - di miglio	1,883	1,883	1,648	1,723	1,183	1,285	1,285
	082	- - di sorgo o di durra	2,865	2,865	2,887	3,037	3,161	3,205	3,205
		- cereali perlati:							
		- di orzo:							
	ex 049	- - - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale all'1 % in peso, senza talco	6,028	6,028	6,741	6,934	7,209	7,209	7,209
	ex 049	- - - altri	4,384	4,384	4,902	5,043	5,243	5,243	5,243
	087	- - di avena	2,124	2,379	2,534	2,672	2,555	2,687	3,197
	088	- - di granturco	2,892	2,892	3,086	3,254	3,555	3,673	3,673
	ex 090	- - di miglio	1,883	1,883	1,648	1,723	1,183	1,285	1,285
	092	- - di sorgo o di durra	2,865	2,865	2,887	3,037	3,161	3,205	3,205
		- cereali soltanto spezzati o schiacciati:							
	051	- - di orzo	2,795	2,795	3,125	3,215	3,343	3,343	3,343
	ex 098	- - di avena	2,124	2,379	2,534	2,672	2,555	2,687	3,197
	099	- - di granturco	2,892	2,892	3,086	3,254	3,555	3,673	3,673
	ex 101	- - di miglio	1,883	1,883	1,648	1,723	1,183	1,285	1,285
	103	- - di sorgo o di durra	2,865	2,865	2,887	3,037	3,161	3,205	3,205
		- fiocchi:							
		- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 % in peso:							
	110	- - - di granturco	2,892	2,892	3,086	3,254	3,555	3,673	3,673
	ex 112	- - - di miglio	1,883	1,883	1,648	1,723	1,183	1,285	1,285
	114	- - - di sorgo o di durra	2,865	2,865	2,887	3,037	3,161	3,205	3,205
		- - altri:							
	122	- - - di granturco	2,892	2,892	3,086	3,254	3,555	3,673	3,673
	ex 124	- - - di miglio	1,883	1,883	1,648	1,723	1,183	1,285	1,285
	126	- - - di sorgo o di durra	2,865	2,865	2,887	3,037	3,161	3,205	3,205
		B. germi di cereali, anche sfarinati:							
	ex 131 132	- di frumento	1,115	1,115	1,148	1,204	1,167	1,242	1,242

Numero della tariffa	Numero della statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625) dal 1°-8-67 all'11-8-67	dal 12-8-67 al 31-8-67	dal 1°-9-67 al 30-9-67	dal 1°-10-67 al 31-10-67	da 1°-11-67 al 30-11-67	dal 1°-12-67 al 13-12-67	dal 14-12-67 al 31-12-67
11.02 (*segue*)	ex 131 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 147	- altri	0,709	0,709	0,756	0,798	0,871	0,900	0,900
11.07		Malto, anche torrefatto:							
		- non torrefatto:							
		- - di frumento:							
	15	- - - presentato sotto forma di farina	7,941	7,941	8,170	8,571	8,305	8,843	8,843
	18	- - - altro	5,933	5,933	6,105	6,404	6,206	6,607	6,607
		- - di orzo:							
	21	- - - presentato sotto forma di farina	4,877	4,877	5,454	5,611	5,833	5,833	5,833
	24	- - - altro	3,644	3,644	4,075	4,192	4,358	4,358	4,358
		- - altro:							
	27	- - - presentato sotto forma di farina	4,877	4,877	5,454	5,611	5,833	5,833	5,833
	30	- - - non nominato	3,644	3,644	4,075	4,192	4,358	4,358	4,358
		- torrefatto:							
	09	- - di frumento	6,915	6,915	7,115	7,463	7,232	7,700	7,700
	10	- - di orzo	4,247	4,247	4,749	4,886	5,079	5,079	5,079
	13	- - altro	4,247	4,247	4,749	4,886	5,079	5,079	5,079
ex 11.08-A		Amidi e fecole:							
	01	I. amido di granturco	1,283	1,283	1,589	1,734	2,088	2,154	2,154
		II. fecola di patate:							
	03	- destinata alla fabbricazione delle destrine, delle colle, degli appretti o delle bozzime	1,283	1,283	1,589	1,734	2,088	2,154	2,154
	07	- altra	1,283	1,283	1,589	1,734	2,088	2,154	2,154
		IV. altri:							
		- di cereali:							
	09	- - di frumento	1,811	1,811	1,885	2,171	1,635	2,090	2,090
	12	- - altri	1,283	1,283	1,589	1,734	2,088	2,154	2,154
	16	- non nominati	1,283	1,283	1,589	1,734	2,088	2,154	2,154
11.09		Glutine e farina di glutine, anche torrefatti:							
	ex 02 ex 07	- di frumento tenero, il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore all'82 % in peso	3,292	3,292	3,428	3,948	2,972	3,800	3,800
	ex 05 ex 10	- altri, il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore al 63 % in peso	1,594	1,594	1,974	2,154	2,594	2,676	2,676

Numero della tariffa	Numero della statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625) dal 1°-8-67 all'11-8-67	dal 12-8-67 al 31-8-67	dal 1°-9-67 al 30-9-67	dal 1°-10-67 al 31-10-67	dal 1°-11-67 al 30-11-67	dal 1°-12-67 al 13-12-67	dal 14-12-67 al 31-12-67
ex 17.02-B		Glucosio e sciroppo di glucosio:							
		II. altri:							
	23 26	- glucosio sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	1,674	1,674	2,073	2,262	2,724	2,810	2,810
	24 27	- glucosio presentato sotto altra forma, sciroppo di glucosio	1,283	1,283	1,589	1,734	2,088	2,154	2,154
ex 23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali:							
		A. contenenti, in peso, più del 7 % di amido:							
		I. di cereali:							
		- di granturco o di riso:							
	05 11 28	- - il cui tenore in amido è inferiore o uguale al 35 % in peso	0,795	0,795	0,869	0,930	0,952	0,976	0,976
		- - altri:							
	06 18 31	- - - il cui tenore in amido è superiore al 35 % e inferiore o uguale al 45 % in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	0,795	0,795	0,869	0,930	0,952	0,976	0,976
	10 27 34	- - - non nominati	0,795	0,795	0,869	0,930	0,952	0,976	0,976
		- di altri cereali:							
	01 35	- - il cui tenore in amido è inferiore o uguale al 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 % in peso	0,795	0,795	0,869	0,930	0,952	0,976	0,976
	03 38	- - altri	0,795	0,795	0,869	0,930	0,952	0,976	0,976
		B. altri:							
		I. di cereali:							
	45	- di granturco o di riso	0,795	0,795	0,869	0,930	0,952	0,976	0,976
		- di altri cereali:							
	43	- - la cui proporzione di prodotto, che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 % in peso	0,795	0,795	0,869	0,930	0,952	0,976	0,976
	48	- - altri	0,795	0,795	0,869	0,930	0,952	0,976	0,976

(8764)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso per il reclutamento di trenta sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, riservato ai sottufficiali in servizio permanente.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Vista la legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1967, registro n. 95 Difesa, foglio n. 245, con il quale è stato indetto un concorso per il reclutamento di trenta sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio riservato ai sottufficiali in servizio permanente delle predette armi;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1968, registro n. 10 Difesa, foglio n. 272, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riscontrata la loro regolarità;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1968 concernente delega di firma ai Sottosegretari di Stato per la Difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per il reclutamento di trenta sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio riservato ai sottufficiali in servizio permanente delle predette armi, indetto con decreto ministeriale 22 luglio 1967, citato nelle premesse:

1. serg. magg. f. Menna Antonio, nato il 17 luglio 1941 . . . punti 30,136
2. serg. magg. c. Fazzari Fazio, nato il 18 gennaio 1941 . . . » 29,846
3. mar. capo f. Marfisi Giuseppe, nato il 2 ottobre 1929 . . . » 29,525
4. serg. magg. f. Baschiera Simone, nato il 9 maggio 1940 . . . » 29,473
5. mar. ord. f. Licata Antonino, nato il 24 gennaio 1933 . . . » 29,203
6. mar. capo f. Tremamunno Michele, nato l'8 maggio 1929 . . . » 29,080
7. mar. ord. g. Ubaldi Leone, nato il 19 luglio 1934 . . . » 29,033
8. mar. ord. g. Geraci Marcello, nato il 17 maggio 1935 . . . » 29,006
9. mar. ord. f. Calella Giuseppe, nato il 21 luglio 1929 . . . » 28,893
10. mar. ord. g. Marignani Massimo, nato il 23 giugno 1929 . . . » 28,726
11. mar. ord. f. Carboni Antonio, nato il 1° giugno 1930 . . . » 28,646
12. mar. ord. a. Lentini Vittorio, nato il 4 maggio 1932 . . . » 28,597
13. mar. ord. f. Angrisani Aurelio, nato il 2 febbraio 1931 . . . » 28,498
14. mar. capo a. Di Fonzo Rocco, nato il 27 luglio 1930 . . . » 28,390
15. mar. ord. f. Galullo Nicola, nato il 2 dicembre 1929 . . . » 28,386
16. mar. ord. a. Papagna Filippo, nato il 2 aprile 1933 . . . » 28,338
17. mar. capo f. Floris Giuseppe, nato il 5 agosto 1930 . . . » 28,290
18. mar. ord. a. Pierotti Pierfrancesco, nato il 15 luglio 1930 . . . punti 28,202
19. mar. ord. a. Giulietti Giuseppe, nato il 23 dicembre 1934 . . . » 28,153
20. serg. magg. a. Parri Alberto, nato il 24 maggio 1933 . . . » 28,133
21. mar. capo a. Aidala Placido, nato il 7 aprile 1928 . . . » 28,066
22. mar. capo f. Rametta Paolo, nato il 5 ottobre 1928 . . . » 28,066
23. mar. capo f. Bongiorno Arturo, nato il 25 giugno 1929 . . . » 28,042
24. mar. capo a. Sartori Alfredo, nato l'11 novembre 1929 . . . » 28,013
25. mar. ord. g. Grasso Salvatore, nato il 23 giugno 1929 . . . » 27,993
26. mar. ord. g. Nesta Remo, nato il 19 maggio 1933 . . . » 27,975
27. mar. capo f. Rizzi Giulio, nato il 14 settembre 1929 . . . » 27,942
28. mar. ord. f. Gomeno Luigi, nato il 12 giugno 1937 . . . » 27,860
29. mar. ord. f. Coppola Vincenzo, nato l'8 novembre 1930 . . . » 27,856
30. mar. ord. a. Amato Antonio, nato il 26 aprile 1934 . . . » 27,796
31. mar. capo f. Piacente Damiano, nato il 21 gennaio 1930 . . . » 27,760
32. mar. ord. a. Paglia Fernando, nato il 26 novembre 1931 . . . » 27,746
33. mar. ord. f. Brindisi Maurizio, nato il 22 ottobre 1931 . . . » 27,652
34. mar. ord. a. Stara Francesco F., nato il 3 ottobre 1934 . . . » 27,607
35. mar. ord. g. Prinz Mario, nato il 2 giugno 1935 . . . » 27,600
36. mar. ord. a. Aresta Mario, nato l'8 settembre 1931 . . . » 27,516
37. mar. ord. f. Fulginiti Giuseppe, nato il 22 marzo 1930 . . . » 27,516
38. mar. ord a. Pace Vincenzo, nato il 19 marzo 1931 . . . » 27,470
39. mar. ord. a. Mucci Vincenzo, nato il 24 ottobre 1931 . . . » 27,420
40. mar. ord. a. Facchin Tarcisio, nato il 15 settembre 1932 . . . » 27,416
41. mar. ord. a. Berlicchi Lino, nato il 25 maggio 1931 . . . » 27,380
42. mar. ord. a. La Rosa Francesco, nato il 19 gennaio 1936 . . . » 27,333
43. mar. ord. f. Caputo Vito Antonio, nato il 15 giugno 1930 . . . » 27,330
44. mar. capo f. Zanoni Germano, nato il 22 agosto 1930 . . . » 27,243
45. mar. ord a. Tarantino Antonio, nato il 28 marzo 1936 . . . » 27,195
46. mar. ord. a. Carlucci Bruno, nato il 15 aprile 1931 . . . » 26,950
47. mar. ord. a. Gentilini Giorgio, nato il 14 ottobre 1934 . . . » 26,946
48. mar. ord. a. Deiana Vittorio, nato il 6 settembre 1936 . . . » 26,943
49. mar. capo f. Rapisarda Salvatore, nato l'11 giugno 1930 . . . » 26,936
50. mar. ord. f. Ciammaruconi Romolo, nato il 17 luglio 1931 . . . » 26,833
51. mar. capo f. Volpe Pasquale, nato il 24 dicembre 1930 . . . » 26,783
52. mar. ord. f. Giordano Giovanni, nato il 14 aprile 1935 . . . » 26,750
53. mar. capo f. Castagna Vincenzo, nato il 19 febbraio 1929 . . . » 26,723
54. mar. ord. f. Divona Vito, nato il 28 settembre 1930 . . . » 26,680
55. mar. ord. f. Russo Mario Rosario, nato il 6 ottobre 1928 . . . » 26,661
56. serg. magg. f. Artinghelli Valentino, nato il 19 agosto 1941 . . . » 26,376
57. serg. magg. f. Mancino Filippo, nato il 23 aprile 1940 . . . » 26,292
58. mar. ord. g. Andronico Antonio, nato il 13 aprile 1933 . . . » 26,283

59. serg. magg. f. Canu Giorgio, nato il 1° settembre 1937 . punti 26,199
60. mar. ord. g. De Leo Giuseppe, nato il 25 ottobre 1935 . » 26,070
61. mar. ord. a. Grasso Pasquale, nato il 28 luglio 1936 . » 26,034
62. mar. ord. f. Riga Domenico, nato il 7 maggio 1932 . » 25,845
63. mar. capo f. Longhin Sergio, nato il 19 dicembre 1928 . » 25,793
64. mar. ord. f. Bruno Antonio, nato il 5 marzo 1931 . » 25,742
65. mar. ord. f. Pane Antonio, nato il 21 dicembre 1928 . . . . . » 25,234

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, i seguenti candidati nell'ordine appresso indicato:

1. serg. magg. f. Menna Antonio . . . punti 30,136
2. serg. magg. c. Fazzari Fazio . . . . » 29,846
3. mar. capo f. Marfisi Giuseppe . . . . » 29,525
4. serg. magg. f. Baschiera Simone . . . » 29,473
5. mar. ord. f. Licata Antonino . . . » 29,203
6. mar. capo f. Tremamunno Michele . . » 29,080
7. mar. ord. g. Ubaldi Leone . . . » 29,033
8. mar. ord. g. Geraci Marcello . . . . » 29,006
9. mar. ord. f. Calella Giuseppe . . . » 28,893
10. mar. ord. g. Marignani Massimo . . . » 28,726
11. mar. ord. f. Carboni Antonio . . . . » 28,646
12. mar. ord. a. Lentini Vittorio . . . . » 28,597
13. mar. ord. f. Angrisani Aurelio . . . » 28,498
14. mar. capo a. Di Fonzo Rocco . . . » 28,390
15. mar. ord. f. Galullo Nicola . . . . » 28,386
16. mar. ord. a. Papagna Filippo . . . . » 28,338
17. mar. capo f. Floris Giuseppe . . . . » 28,290
18. mar. ord. a. Pierotti Pierfrancesco . . » 28,202
19. mar. ord. a. Giulietti Giuseppe . . . » 28,153
20. serg. magg. a. Parri Alberto . . . » 28,133
21. mar. capo a. Aidala Placido, nato il 7 aprile 1928 . » 28,066
22. mar. capo f. Rametta Paolo, nato il 5 ottobre 1928 . . . » 28,066
23. mar. capo f. Bongiorno Arturo . . . » 28,042
24. mar. capo a. Sartori Alfredo . . . » 28,013
25. mar. ord. g. Grasso Salvatore . . . » 27,993
26. mar. ord. g. Nesta Remo . . . » 27,975
27. mar. capo f. Rizzi Giulio . . . » 27,942
28. mar. ord f. Gomeno Luigi . . . » 27,860
29. mar. ord. f. Coppola Vincenzo . . . » 27,856
30. mar. ord. a. Amato Antonio . . . . » 27,796

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi, nell'ordine appresso indicato:

1. mar. capo f. Piacente Damiano . . . punti 27,760
2. mar. ord. a. Paglia Fernando . . . » 27,746
3. mar. ord. f. Brindisi Maurizio . . . » 27,652
4. mar. ord. a Stara Francesco F. . . . » 27,607
5. mar. ord. g. Prinz Mario . . . » 27,600
6. mar. ord. f. Fulginiti Giuseppe, nato il 22 marzo 1930 » 27,516
7. mar. ord. a Aresta Mario, nato l'8 settembre 1931 . . . . . » 27,516
8. mar. ord. a. Pace Vincenzo . . . » 27,470
9. mar. ord. a. Mucci Vincenzo . . . . » 27,420
10. mar. ord a Facchin Tarcisio . . . » 27,416
11. mar. ord. a. Berlicchi Lino . . . . » 27,380
12. mar. ord. a. La Rosa Francesco . . . » 27,333
13. mar. ord. f. Caputo Vito Antonio . . » 27,330
14. mar. capo f. Zanoni Germano . . . » 27,243
15. mar. ord. a. Tarantino Antonio . . . » 27,195
16. mar. ord. a Carlucci Bruno . . . . » 26,950
17. mar. ord a. Gentilini Giorgio . . . » 26,946
18. mar. ord. a. Deiana Vittorio . . . » 26,943
19. mar. capo f. Rapisarda Salvatore . . . » 26,936
20. mar. ord. f. Ciammaruconi Romolo . . » 26,833
21. mar. capo f. Volpe Pasquale . . . . » 26,783
22. mar. ord. f. Giordano Giovanni . . . punti 26,750
23. mar. capo f. Castagna Vincenzo . . . » 26,723
24. mar. ord. f. Divona Vito . . . . . » 26,680
25. mar. ord. f. Russo Mario Rosario . . . » 26,661
26. serg. magg. f. Artinghelli Valentino . . » 26,376
27. serg. magg. f. Mancino Filippo . . . » 26,292
28. mar. ord. g. Andronico Antonio . . . » 26,283
29. serg. magg. f. Canu Giorgio . . . . » 26,199
30. mar. ord. g. De Leo Giuseppe . . . . » 26,070
31. mar. ord. a. Grasso Pasquale . . . . » 26,034
32. mar. ord. f. Riga Domenico . . . . » 25,845
33. mar. capo f. Longhin Sergio . . . . » 25,793
34. mar. ord. f. Bruno Antonio . . . . » 25,742
35. mar. ord. f. Pane Antonio . . . . » 25,234

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 novembre 1968

p. *Il Ministro*: DONATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1969
Registro n. 1 *Difesa, foglio n.* 263

(1457)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice del pubblico concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica a cinque posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il proprio decreto in data 2 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1968, registro n. 6 Sanità, foglio n. 22, col quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica a cinque posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il proprio decreto in data 27 settembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1968, registro n. 11 Sanità, foglio n. 63, col quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso predetto;

Vista la lettera in data 13 dicembre 1968, con la quale il dott. Giorgio Pessione fa presente che per improrogabili esigenze di servizio è impossibilitato ad espletare le funzioni di segretario della commissione esaminatrice di cui sopra;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del segretario della citata commissione esaminatrice;

Decreta:

Il dott. Roberto Errante, consigliere di 2ª classe (ex coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità è nominato segretario della commissione esaminatrice di cui alle premesse, in sostituzione del dott. Giorgio Pessione.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 gennaio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *febbraio* 1969
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 277

(1466)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rettifica del diario delle prove scritte del concorso per esami a sei posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità.

Si comunica, a rettifica di quanto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 12 febbraio 1969, che il diario delle prove scritte del concorso per esami a sei posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità, deve intendersi fissato per i giorni 1 e 2 aprile 1969, anzichè 1, 2 e 3 aprile 1969, con inizio alle ore 8 presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, Roma.

(1870)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina a quattro posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della lingua e letteratura francese.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 1° dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1967, registro n. 22, foglio n. 258, con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso per titoli, integrato da un colloquio per la nomina a quattro posti di ispettore centrale di seconda classe (coefficiente 580) per l'istruzione secondaria di primo grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della lingua e letteratura francese;

Veduto il decreto ministeriale 20 giugno 1968, in corso di registrazione, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del suddetto concorso;

Veduta l'unita lettera, in data 20 agosto 1968, con la quale il prof. Simone Francesco, ordinario di lingua e letteratura francese presso la facoltà di lettere dell'Università di Torino, ha rinunciato alla nomina a presidente della commissione in parola per motivi di studio;

Veduta, altresì, l'acclusa lettera in data 4 settembre 1968, con la quale il dott. Uricchio Pancrazio, ispettore generale presso l'Amministrazione centrale della Pubblica istruzione ha rinunciato alla nomina a componente della suddetta commissione, per motivi di servizio;

Decreta:

A) In sostituzione del prof. Simone Francesco, rinunciatario, è chiamato a fare parte della commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse del presente decreto, con le funzioni di presidente, il prof. Bo Carlo, ordinario di lingua e letteratura francese presso la facoltà di magistero dell'Università di Urbino e rettore della stessa Università;

B) Il dott. Tonelli Aldo, direttore di divisione nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della Pubblica istruzione, viene chiamato a fare parte della commissione suddetta, in sostituzione del dott. Uricchio Pancrazio, rinunciatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 settembre 1968

Il Ministro: SCAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1969
Registro n. 2 Pubblica istruzione, foglio n. 128

(1566)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova pratica per i mestieri tipolitografici previsti per i compartimenti di Roma e Firenze del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi millequattrocentosette posti di operaio qualificato in prova.

La prova pratica di esame del concorso di cui al titolo per i mestieri tipolitografici per i compartimenti di Roma e Firenze, avrà luogo a Roma a partire dal giorno 20 marzo 1969 presso la tipolitografia della direzione generale ferrovie dello Stato, via Nomentana n. 4.

(1908)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli e per esami, a dodici posti di assistente pediatra, indetto il 18 luglio 1968.

La prova scritta del concorso pubblico, per titoli e per esami, a dodici posti di assistente pediatra, categoria direttiva, ruolo « medici specialisti di pediatria » avrà luogo in Roma, presso la direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, viale dell'Agricoltura (EUR); il giorno 24 marzo 1969 con inizio alle ore 8,30.

(1816)

CORTE DEI CONTI

Aumento da venti a trenta posti del concorso, per titoli ed esami, a referendario della Corte dei conti

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 3 marzo 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 3 aprile 1968, con il quale venne bandito il concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario;

Accertata l'attuale disponibilità di posti nel ruolo della magistratura della Corte;

Considerata l'opportunità di elevare il numero dei posti messi a concorso con il suddetto decreto, data l'urgenza di assumere in servizio nuovi magistrati per far fronte alle pressanti esigenze del funzionamento delle sezioni della Corte stessa;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Decreta:

I posti di referendario della Corte dei conti, messi a concorso con il sopracitato decreto, sono aumentati da venti a trenta.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 17 febbraio 1969

Il presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1969
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 3

(1967)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.